Consiglio regionale

Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.

CAPO I
Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione

Art. 1
(Modifica all'art. 2 della l.r. 19/2023)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2023, n. 19 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione) è sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale promuove la stipulazione di intese con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché con i Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale per l'espletamento dei controlli di cui alla lettera h) del comma 3, esclusivamente per le attività di prevenzione e repressione finalizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale del Paese.".

Art. 2
(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 19/2023)

1. L'articolo 4 della l.r. 19/2023 è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Interventi da attuarsi per ripristinare l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelli attuati in regime di urgenza e somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163 del d.lgs. n. 50/2016 e della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 in materia di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) e successive modifiche, dai Servizi regionali competenti ed individuati quali Autorità idraulica, che vengono disposti per ripristinare e conservare il corretto regime idraulico dei corsi d'acqua ed il mantenimento della funzionalità delle difese spondali, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e delle opere di interesse pubblico quali reti infrastrutturali, abitati, aree industriali e commerciali, sono subordinati, ove previsto, al rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.".

Art. 3
(Modifiche all’art. 1 della l.r. 27/2023)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 giugno 2023, n. 27 (Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali) sono apportate le seguenti modifiche:
   "a) dopo le parole "normativa statale" sono inserite le seguenti: "vigente in materia di prevenzione sanitaria";
   b) le parole "e del decreto ministeriale 22 luglio 1996 (Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe)" sono soppresse.".

Art. 4
(Modifiche all’art. 3 della l.r. 27/2023)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 27/2023 è sostituito dal seguente:
   "3. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito o dalla prenotazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, è possibile accettare espressamente la sottoposizione al test.".
2. I commi 4 e 5 dell’articolo 3 della l.r. 27/2023 sono abrogati.

Art. 5
(Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 27/2023)

1. L'articolo 13 della l.r. 27/2023 è sostituito dal seguente:

"Art. 13
(Effettuazione dei test)

1. Fino alla istituzione di un codice di esenzione nazionale o la definizione di un apposito codice di esenzione regionale successivo alla conclusione del piano di rientro dal deficit sanitario, la CGO e l'eventuale test genetico per le persone di cui all'articolo 6, comma 3, nonché per gli eventuali programmi di sorveglianza di cui all'articolo 11, sono eseguiti secondo le vigenti previsioni del Piano regionale della Prevenzione e lo specifico Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il tumore della mammella.".

Art. 6
(Modifica all’art. 3 della l.r. 30/2023)

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2023, n. 30 (Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale) è sostituita dalla seguente:
   "c) le scuole private.".

Art. 7
(Modifica all’art. 14 della l.r. 33/2023)

1. All’articolo 14 della legge regionale 10 luglio 2023, n. 33 (Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili), il comma 3 è sostituito dal seguente:
   "3. A seguito delle attività di cui al comma 1, su proposta delle competenti strutture della Giunta regionale, le obbligazioni della Associazione C.I.A.P.I., per le quali è giuridicamente responsabile la Regione, sono adempiute attraverso il riconoscimento di cui all’articolo 73 del d.lgs. 118/2011 s.m.i.".

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 34/2023)

1. L’articolo 1 della legge regionale 17 agosto 2023, n. 34 (Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica) è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle norme generali in materia di istruzione, istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio di psicologia scolastica è inteso come supporto a insegnanti, studenti, famiglie, dirigenti e personale A.T.A., al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita e del lavoro in ambito scolastico e di promuovere la salute e il benessere psicofisico.
3. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:
   a) informare, orientare e sostenere docenti, genitori ed alunni, individualmente o in gruppo, preferenzialmente in termini di osservazione, per evitare l'individualizzazione dei fenomeni;
   b) collaborare con i docenti e con il consiglio di classe nell’individuazione di percorsi di sostegno e nella predisposizione dei Piani didattici personalizzati per gli alunni e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento certificato;
   c) promuovere una cultura della formazione psicologica;
   d) promuovere attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico;
   e) supportare i docenti nello sviluppo delle abilità emotive, relazionali e cognitive degli alunni e degli studenti e nella prevenzione di forme di disagio, bullismo e cyberbullismo e dipendenze;
   f) promuovere, anche in collaborazione con equipe multidisciplinari, campagne di sensibilizzazione e di informazione per l’identificazione di situazioni di disturbo, di disagio psicosociale e di dispersione scolastica;
   g) favorire, sulla base del Piano per l’inclusività deliberato dal Collegio dei decenti, ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi;
   h) favorire la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi sanitari e sociali;

i) promuovere l'integrazione nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose.

4. Il Servizio di psicologia scolastica può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado del sistema nazionale di istruzione, situate nella Regione.
5. Lo psicologo scolastico, allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti o altre figure professionali.".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 34/2023 le parole "Il Servizio di psicologia scolastica svolge, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le seguenti attività" sono sostituite dalle seguenti: "Il Servizio di psicologia scolastica contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento delle seguenti attività".
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 34/2023 le parole "monitoraggio costante" sono sostituite dalle seguenti: "osservazione e analisi".
4. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 34/2023 è sostituito dal seguente:
   "2. Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.".
5. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 34/2023 è sostituita dalla seguente:
   "b) realizzazione del Servizio tramite la possibilità di stipulare convenzioni tra psicologi con specifiche competenze, iscritti al relativo Ordine professionale, e singole istituzioni scolastiche o reti di scuole, nell'ambito della propria autonomia negoziale, che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico.".
6. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 34/2023 è sostituito dal seguente:
   "5. Le scuole, nell'esercizio della loro autonomia, possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva.".
7. Il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 34/2023 è abrogato.

Art. 9
(Inserimento del comma 7-bis all'art. 5 della l.r. 40/2023)

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni), dopo il medesimo comma 7 è inserito il seguente:
   "7-bis. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale di previsione 2023/2025, annualità 2023, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
   a) in aumento parte Spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione, per euro 220.000,00;
   b) in diminuzione parte Spesa: Missione 11, Programma 01, Titolo 2, per euro 220.000,00.".

Art. 10
(Modifica all'art. 5, comma 8, della l.r. 40/2023)

1. Al comma 8 dell’articolo 5 della l.r. 40/2023, l’espressione "È autorizzata la iscrizione degli importi di euro 4.210.000,00 quanto all'esercizio 2023 e di euro 4.531.000,00 e di euro 150.000,00, rispettivamente per gli esercizi 2024 e 2025" è sostituita dall’espressione "È autorizzata la iscrizione degli importi di euro 4.014.000,00 quanto all'esercizio 2023 e di euro 4.531.000,00 e di euro 1.350.000,00, rispettivamente per gli esercizi 2024 e 2025" e l’espressione "a valere sul Fondo speciale istituito ex articolo 21, d.lgs. 118/2011 s.m.i." è sostituita dall’espressione "a valere sul Fondo speciale istituito ex articolo 49 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.".

Art. 11
(Sostituzione del comma 11 dell’art. 5 della l.r. 40/2023)

1. Il comma 11 dell’articolo 5 della l.r. 40/2023 è sostituito dal seguente:
"11. (Modifiche all'art. 8 della l.r. 36/2022) I commi 2 e 3 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 36 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica - BURAT) sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate previste in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 4, al bilancio regionale di previsione 2023-2025 sono apportate le seguenti variazioni:
a) esercizio 2023, per competenza e cassa:
1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 02, Categoria 100, capitolo 31101, per euro 86.000,00;
2) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, capitolo 11720.1, per euro 86.000,00;
b) esercizio 2024, per sola competenza:
1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 90.000,00;
2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 90.000,00;
c) esercizio 2025, per sola competenza:
1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 90.000,00;
2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 90.000,00.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo per gli esercizi successivi si provvede, per il menzionato importo annuo di euro 90.000,00, con legge di bilancio.".".

Art. 12
(Modifiche all'art. 22 della l.r. 40/2023)

1. Gli allegati di cui all’articolo 22 della l.r. 40/2023, identificati dalle lettere a), b), c), d), f) ed h), sono sostituiti da quelli allegati al presente articolo.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 8, lettera f), della l.r. 40/2023, quantificati in euro 250.000,00, per l'anno 2023 si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito del capitolo di spesa 102341/2 denominato: "Contributi per danni causati da fauna selvatica" nello stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione regionale 2023 – 2025, esercizio 2023.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2023 – 2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza:
   a) in diminuzione parte Spesa: nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 250.000,00 a valere sul Fondo speciale istituito ex art. 21 del d.lgs. 118/2011;
   b) in aumento parte Spesa: nell'ambito della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, sul capitolo 102341/2 denominato: "Contributi per danni causati da fauna selvatica", per euro 250.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 8, lettera c), della l.r. 40/2023, quantificati in euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito dei capitoli di spesa di nuova istituzione così denominati: "Trasferimento risorse a FIRA per concessione prestiti agrari" e "Altre spese per servizi amministrativi" nello stato di previsione della Spesa del bilancio regionale 2023 – 2025, esercizi 2023 e 2024.
4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione regionale 2023 – 2025, esercizi 2023 e 2024, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza:
   a) in diminuzione parte Spesa: nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 2.500.000,00 per l'annualità 2023 ed euro 2.500.000,00 per l'annualità 2024 a valere sul Fondo speciale istituito ex art. 21 del d.lgs. 118/2011;
   b) in aumento parte Spesa, nell'ambito della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, sul capitolo di nuova istituzione denominato: "Trasferimento risorse a FIRA per concessione prestiti agrari", codice del piano dei conti 1.04.03.02.001 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" per euro 2.327.500,00 per l'annualità 2023 ed euro 2.327.500,00 per l'annualità 2024 e sul capitolo di nuova istituzione denominato "Costi di gestione per il servizio di concessione ed erogazione prestiti agrari" codice del piano dei conti U.1.03.02.16.999 "Altre spese per servizi amministrativi" per euro 172.500,00 per l'annualità 2023 ed euro 172.500,00 sull'annualità 2024.
5. I prestiti agrari di cui al comma 3 sono concessi alle aziende agricole, anche in forma associata, mediante la costituzione di un fondo di rotazione presso FIRA S.p.a., quale soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti disposizioni. I prestiti agrari sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della l.r. 77/1999 la Giunta regionale definisce criteri per la concessione dei prestiti agrari di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 8, lettera d), della l.r. 40/2023 quantificati in euro 750.000,00, per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito del capitolo di spesa di nuova istituzione denominato: "Contributi agli apicoltori" nello stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione regionale 2023 – 2025, esercizio 2023.

8. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 7, al bilancio di previsione regionale 2023 – 2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza:
   a) in diminuzione parte Spesa: nell'ambito della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 750.000,00 a valere sul Fondo speciale istituito ex art. 21 del d.lgs. 118/2011;
   b) in aumento parte Spesa: nell'ambito della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, sul capitolo di nuova istituzione denominato: "Contributi agli apicoltori", codice del piano dei conti 1.04.03.99.000 per euro 750.000,00.
9. I contributi di cui ai commi 7 e 8 sono concessi nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato.

CAPO II
Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

Art. 14
(Integrazione alla l.r. 57/1978)

1. Alla legge regionale 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis
(Disposizioni sulla continuità previdenziale)

1. Per i servizi valutati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, si applica il principio di continuità previdenziale (sentenza CASS.CIV. sez. Lav. 28/12/99, n. 14632) garantendo il calcolo dell'indennità sull'intero periodo lavorativo e il pagamento ai sensi dell'articolo 5, comma 4.".

Art. 15
(Modifiche alla l.r. 77/1999)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Presso il Consiglio regionale è istituito il Gabinetto di Presidenza, il cui dirigente risponde direttamente al Presidente del Consiglio regionale.".
2. Dopo l'articolo 10 della l.r. 77/1999 è inserito il seguente:

"Art. 10.1
(Conferimento degli incarichi di dirigente del Gabinetto di Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Gli incarichi di dirigente del Gabinetto di Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale, per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione e di supporto alle attività istituzionali dei Presidenti, sono conferiti, rispettivamente, con decreto del Presidente della Giunta regionale e con decreto del Presidente del Consiglio regionale sulla base di un rapporto strettamente fiduciario, a soggetti, anche esterni

all’Amministrazione regionale, in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente del Gabinetto di Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale corrisponde a quello attribuito rispettivamente al Direttore di Dipartimento della Giunta regionale ed al Direttore di Direzione del Consiglio regionale di più elevata graduazione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione statale vigente per l’assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile.

2. Il rapporto di lavoro derivante dagli incarichi di cui al comma 1 è assimilato ai fini dell’anzianità di servizio e per ogni altro effetto a quello dei Dirigenti ed è regolato da un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. L’incarico ha una durata massima pari a quella del mandato, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale che hanno effettuato la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Qualora l’incarico venga conferito ad un dipendente della pubblica amministrazione, si applica l’articolo 22, comma 4. Nel caso di incarico conferito a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, gli stessi, alla data di sottoscrizione del relativo contratto, non devono intrattenere alcun rapporto di lavoro dipendente. Per quanto non disciplinato dal contratto individuale, si applica la disciplina statale vigente compatibile con la natura fiduciaria dell’incarico.".

3. All’articolo 20 della l.r. 77/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   "4. La durata degli incarichi dirigenziali è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.";
   b) dopo il comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 77/1999 sono inseriti i seguenti:
   "5-bis. Il Presidente della Giunta regionale, previo avviso pubblico, tra i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 22, comma 2, sceglie il Direttore generale della Regione, individuando il soggetto che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da ricoprire. L’incarico, conferito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente, è equiparato a quello dei Dirigenti regionali, ai fini dell’anzianità di servizio e per ogni altro effetto, ha la durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. L’incarico è rinnovabile.
   5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano, altresì, ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale cui afferiscono le funzioni di Segretario della Giunta regionale.".
4. All’articolo 22 della l.r. 77/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   "1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per esigenze connesse alla necessità di acquisire figure dirigenziali di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nell’ambito delle competenze professionali del personale di ruolo dirigenziale della rispettiva Amministrazione, per la copertura dei posti della qualifica dirigenziale, possono conferire incarichi con contratti a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, nel limite del 10%, con arrotondamento all’unità superiore, delle posizioni dirigenziali rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.";
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   "2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,

a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso la pubblica amministrazione, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ferma restando la dotazione effettiva, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono conferire incarichi dirigenziali a dirigenti anche non appartenenti ai rispettivi ruoli della dirigenza regionale, purché dipendenti delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 oppure di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Tali incarichi non possono superare la quota 10% per cento, con arrotondamento all'unità superiore, delle posizioni dirigenziali rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale. Detto limite percentuale può essere aumentato fino ad un massimo del 20%, con contestuale diminuzione della corrispondente percentuale fissata al comma 1.";

d) al comma 4, dopo la parola "anzianità." sono inserite le seguenti: "Una volta terminato l'incarico, al dipendente è riattribuita la posizione funzionale posseduta prima della sottoscrizione del contratto e, ove ciò non sia possibile, viene attribuito un incarico equivalente, comunque nella stessa sede di servizio.".

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli Uffici competenti della Giunta regionale provvedono all'adeguamento del disciplinare relativo alle modalità per il conferimento di incarichi dirigenziali; l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i conseguenti atti organizzativi.
7. Gli incarichi di Dirigente del Gabinetto di Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale, di Direttore generale e di Dirigente cui afferiscono le funzioni di Segretario della Giunta regionale, sono conferiti alla cessazione di quelli attualmente in essere relativi alle medesime funzioni.

Art. 16
(Modifiche all'art. 11 della l.r. 38/2016)

1. All'articolo 11 (Disposizioni a sostegno dei Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane) della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni

urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola "Comuni" sono aggiunte le parole "e dalle Province";
b) al comma 1-bis, dopo le parole "ciascun Comune" sono aggiunte le parole "o Provincia".

Art. 17
(Modifiche alla l.r. 27/2018)

1. Alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 27 (Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata "L'Abruzzo in Europa") sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole "nelle attività di euro progettazione al fine di utilizzare al massimo i fondi diretti provenienti dall'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: ", gli enti, le associazioni, le imprese nonché gli altri soggetti privati che operano nel territorio della Regione nelle attività, anche formative, di euro progettazione al fine di favorire il potenziamento della partecipazione regionale agli obiettivi strategici dell'Unione europea e di utilizzare al massimo i fondi diretti provenienti dall'Unione europea";
   b) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
   "2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, l'Associazione può organizzare uno sportello informativo, con funzioni di orientamento, di assistenza e di formazione, per le attività necessarie alla presentazione delle candidature ai fini della partecipazione ai bandi della Commissione europea per i programmi a gestione diretta, anche attraverso la collaborazione per la costituzione di partenariati atti a favorire la creazione di valore pubblico sul territorio regionale e riconoscendo priorità ai progetti maggiormente consonanti con le azioni programmatiche pianificate dalla Regione.";
   c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
   "d) che l'oggetto sociale esclusivo sia lo svolgimento, senza fini di lucro, delle attività indicate all'articolo 1, nonché ogni altra attività correlata, al fine di intercettare ed utilizzare i fondi diretti provenienti dall'Unione europea;";
   d) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
   "2-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 nei confronti dei soggetti privati, l'Associazione può richiedere il rimborso delle spese sostenute.".
2. Per l'esercizio 2023, è riconosciuto un ulteriore contributo straordinario a favore dell'Associazione "L'Abruzzo in Europa" per l'importo di euro 35.000,00, in aggiunta alla quota associativa relativa all'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse dello stanziamento denominato "Oneri per la partecipazione all'Associazione "L'Abruzzo in Europa", alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 1110 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, pari ad euro 35.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023:
   a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1110 denominato "Oneri per la partecipazione all'Associazione "L'Abruzzo in Europa"", per euro 35.000,00;
   b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 4302

per euro 25.000,00;

c) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 4353 per euro 10.000,00.

4. L'Ufficio di Presidenza e la Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale provvedono agli adempimenti conseguenti al fine di dare attuazione ai commi 2 e 3.

Art. 18
(Modifica all'art. 15 della l.r. 2/2022)

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022), le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2024".

Art. 19
(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 2/2022)

1. All'Allegato 3 della l.r. 2/2022 il rigo:

Comune di Carsoli (AQ)	25.000,00 €	Acquisto scuolabus	DPC

è sostituito dal seguente:

Comune di Carsoli (AQ)	25.000,00 €	Acquisto pulmino trasporto pubblico, alunni e disabili	DPC

Art. 20
(Istituzione Fondo ex art. 37-ter della l.r. 6/2023)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3 all'articolo 37-ter della legge regionale 10 febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), per l'esercizio 2023 è autorizzata l'iscrizione di un Fondo speciale denominato "Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3 alla legge regionale di Stabilità n. 6/2023", di un importo pari ad euro 3.957.000,00.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, all'esercizio 2023 del Bilancio regionale di previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
   a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3) alla Legge Regionale di Stabilità n. 6/2023", per euro 3.957.000,00;
   b) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 1.957.000,00;
   c) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 2.000.000,00.
3. All'impegno delle risorse di cui ai commi 1 e 2 si provvede soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate di cui allo stesso comma 2.

Art. 21
(Modifiche all'art. 37-ter e all'Allegato 3 della l.r. 6/2023 e modifica alla l.r. 40/2023)

1. All'Allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della l.r. 6/2023 sono apportate la seguenti modifiche:
   a) sono soppressi i seguenti righi:

S.D.S. Specialisti dello sport-L'Aquila	100.000,00 €	Campionati mondiali giovanili Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace	DPH

Istituto Salesiano S.Giovanni Bosco-Vasto (CH)	126.000,00 €	Interventi di sistemazione e messa a norma del Centro di formazione professionale	DPC
A.S.D. Magic Basket, Chieti	36.000,00 €	Interventi impianti termici ed illuminazione palestra comunale Piana Vincolato Chieti	DPH

Rifinanziamento L.R. 32/2019	100.000,00 €	Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche	DPH

Rifinanziamento L.R. 86/1996	60.000,00 €	Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età	DPG

   b) sono inseriti i righi:

Comune di Caramanico (PE)	152.000,00 €	Sviluppo del turismo invernale	DPH

Comune di Penne (PE)	50.000,00 €	Sviluppo e rigenerazione territoriale – Progetto case a € 1	DPH

Comune di Popoli (PE)	50.000,00 €	Sviluppo per il turismo termale	DPH

Comune di Caramanico (PE)	30.000,00 €	Acquisto pulmino per trasporto scolastico	DPG

Provincia di Pescara	50.000,00 €	Intervento di manutenzione straordinaria palestra scolastica del Liceo B. Spaventa di Città S. Angelo	DPC

PARROCCHIA B.V. MARIA LAURETANA-Cappelle Sul Tavo (PE)	30.000,00 €	Contributo per il completamento del centro pastorale Giovanni Paolo II	DPC

Federazione Italiana della caccia – Sezione Prov.le di Chieti	30.000,00 €	Contributo per spese di funzionamento attività associativa	DPD

Parrocchia Cristo Re di Sulmona (AQ)	20.000,00 €	Contributo per ristrutturazione oratorio salesiano	DPC

Parrocchia di Maria Santissima Annunziata di Introdacqua (AQ)	20.000,00 €	Contributo per ristrutturazione casa canonica	DPC

Associazione Crescere in Parrocchia di Avezzano (AQ)	20.000,00 €	Contributo per realizzazione laboratorio informatica	DPG

c) il rigo:

Associazione culturale "Golden Film" di Avezzano (Aq)	12.000,00 €	Attività socio-culturali e di promozione territoriale	DPH

è sostituito dal seguente:

Comitato per la Comunicazione Culturale di Avezzano (Aq)	12.000,00 €	Attività socio-culturali e di promozione territoriale	DPH

d) il rigo:

Comune di Fresa	15.000,00 €	Interventi di arredo urbano e riqualificazione aree verdi	DPC

è sostituito dal seguente:

Comune di Fresagrandinaria	15.000,00 €	Interventi di arredo urbano e riqualificazione aree verdi	DPC

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 40/2023 è soppresso;
3. All'articolo 37-ter e all'Allegato 3 della l.r. 6/2023, ovunque ricorrano le parole "euro 21.384.000,00" sono sostituite con le parole "euro 21.384.500,00".

Art. 22
(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 6/2023)

1. All'Allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della l.r. 6/2023 il rigo:

COMUNE PESCARA	€ 60.000,00	ALLESTIMENTI BIBLIOTECA PRESSO CIRCOLO ATERNINO	DPH

è sostituito dai seguenti:

COMUNE PESCARA	€ 50.000,00	ALLESTIMENTI BIBLIOTECA PRESSO CIRCOLO ATERNINO	DPH
AGAF Associazione Grafologi Aternini Forensi - APS	€ 2.000,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' ASSOCIATIVA	DPH
A.S.D. S.C. Lettese	€ 4.000,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' ASSOCIATIVA	DPH
A.S.D. SAN MARCO	€ 4.000,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' ASSOCIATIVA	DPH

Art. 23
(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 6/2023)

1. All'Allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della l.r. 6/2023 è inserito il seguente rigo:

Comune di Rocca Pia	10.000,00 €	Contributo adeguamento Scuola bus	DPG

il rigo:

Rifinanziamento l.r. 86/1996	50.000,00 €	Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età	DPG

è sostituito dal seguente:

Rifinanziamento l.r. 86/1996	40.000,00 €	Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età	DPG

Art. 24
(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 6/2023)

1. All’Allegato 3 di cui all’articolo 37-ter della l.r. 6/2023 il rigo:

Ass. Cult. Pro Loco "Città di Campli" (TE)	10.000,00 €	Contributo straordinario per l'allestimento di uno spazio polifunzionale a disposizione della comunità locale	DPH

è sostituito dal seguente:

Ass. Cult. Pro Loco "Città di Campli" (TE)	10.000,00 €	Contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature e dotazioni tecnologiche da destinare all’attività associativa	DPH

Art. 25
(Modifica all'Allegato 3 della l.r. 6/2023)

1. All’Allegato 3 di cui all’articolo 37-ter della l.r. 6/2023, ovunque ricorrano, le parole "Therma Et Cordis" sono sostituite dalla seguente: "ThermaeCordis".

Art. 26
(Modifica all’art. 36 della l.r. 6/2023)

1. Al comma 5 dell’articolo 36 della l.r. 6/2023 la lettera "i)" è soppressa.

Art. 27
(Modifica all'art. 8 della l.r. 24/2023)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 5 giugno 2023, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia grave oncologica o sottoposto a trapianto) e contributo straordinario alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita) le parole "per l'acquisto di un videoduodenoscopio di ultima generazione, strumento che consente di effettuare interventi mini-invasivi per via endoscopica e, anche, di trattare i tumori" sono sostituite dalle seguenti: "per l’acquisto della strumentazione gastroscopica trasnasale, utile per la realizzazione del progetto sperimentale per lo screening del tumore e delle precancerosi dell’esofago e sorveglianza dei soggetti ad alto rischio".

Art. 28
(Modifiche all'art. 17 della l.r. 37/2023)

1. Gli allegati di cui alle lettere q) e r) - s) dell’articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) sono sostituiti da quelli acclusi al

presente articolo.

Art. 29
(Modifica all'art. 5, comma 1, della l.r. 40/2023)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 40/2023, l’espressione "per un importo pari ad euro 3.859.035,34 per l’esercizio finanziario 2023", è sostituita dall’espressione "per un importo pari ad euro 4.009.035,34 per l’esercizio finanziario 2023".

Art. 30
(Modifiche all'art. 21 della l.r. 40/2023)

1. Gli allegati 2 e 3 all’articolo 21, comma 1, della l.r. 40/2023 sono sostituiti da quelli acclusi al presente articolo.

Art. 31
(Modifiche all'art. 23 della l.r. 40/2023)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 40/2023, le parole "i rifinanziamenti delle leggi regionali 10/2018 e 38/2016 sono modificati" sono sostituite dalle parole "il rifinanziamento della legge regionale 38/2016 è modificato".
2. Alla tabella di cui al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 40/2023, il rifinanziamento del capitolo 91472.2 è eliminato.

Art. 32
(Agevolazione per veicoli storici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’agevolazione di cui all’articolo 63, comma 1-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è riconosciuta anche ai veicoli iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).
2. Per beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1 gli intestatari dei veicoli iscritti nei registri di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche.

Art. 33
(Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento degli oneri previsti dalla definizione agevolata dei carichi pendenti in capo all’Associazione CIAPI Abruzzo Formazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, degli oneri previsti ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ex articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), riferibili all’Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, per l’importo complessivo di euro 1.902.774,12.

2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 1.902.774,12, mediante corrispondente prelevamento di risorse dal Fondo per il riconoscimento di debiti fuori bilancio arretrati appositamente istituito nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della spesa, da allocare nell'ambito di Missione 15, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, per l'esercizio 2023 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
   a) in aumento parte spesa: Missione 15, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare "Pagamento oneri adesione definizione agevolata cartelle ADER Associazione CIAPI Abruzzo Formazione", per euro 1.902.774,12;
   b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 1.902.774,12.

Art. 34
(Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento degli oneri previsti dalla definizione agevolata dei carichi pendenti)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, degli oneri previsti ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ex articolo 1, commi da 231 a 252 della l. 197/2022, per l'importo complessivo di euro 518.306,58.
2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 518.306,58, mediante corrispondente prelevamento di risorse dal Fondo per il riconoscimento di debiti fuori bilancio arretrati appositamente istituito nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della spesa, da allocare nell'ambito di Missione 01, Programma 11, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, per l'esercizio 2023 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
   a) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare "Pagamento oneri adesione definizione agevolata cartelle ADER", per euro 518.306,58;
   b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 518.306,58.

Art. 35
(Adeguamento dotazioni di entrata e di spesa per incremento tassi di interesse indebitamento regionale)

1. In virtù dell'incremento registrato nei tassi variabili afferenti all'indebitamento regionale vigente, è autorizzata la maggiore spesa dovuta a titolo di interessi passivi, quantificata per l'esercizio finanziario 2023 in euro 1.500.000,00.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate dovute da ciascuna controparte dei sottostanti contratti di derivato vigenti, per rimborso degli interessi passivi derivante dall'applicazione dei medesimi

contratti di derivato.

3. Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, per il solo esercizio 2023 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
   a) in aumento parte entrata: Tipologia 300, Categoria 03, Titolo 3, per euro 1.500.000,00;
   b) in aumento parte spesa: Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 1.500.000,00.

Art. 36
(Finanziamento programma straordinario investimenti edilizia sanitaria ex art. 20, l. 67/1988)

1. Per il finanziamento della quota regionale degli interventi di cui al programma straordinario investimenti edilizia sanitaria ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)) si provvede nei limiti delle risorse iscritte sul capitolo 82323, articoli 1 e 2, allocato nell'ambito di Titolo 2, Missione 13, Programma 05, dello stato generale della spesa del bilancio regionale di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi al 2025 agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, nei limiti delle risorse iscritte sul medesimo capitolo 82323, per l'ammontare di euro 11.500.000,00, relativamente alle annualità dal 2026 al 2029 e di euro 7.824.667,05 per l'esercizio 2030.

Art. 37
(Stanziamento di bilancio nei confronti dell'Avv. Nicola Pisani per attività difensiva nel procedimento penale n. 2586/17 R.G.N.R.)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento degli onorari legali per le prestazioni difensive svolte nel giudizio dinanzi al Tribunale Penale di Pescara n. 2586/17 R.G.N.R. in favore dell'Avv. Nicola Pisani per l'importo di euro 28.558,19.
2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte, per l'importo complessivo di euro 28.558,19, a valere sulle risorse allocate nell'ambito della Missione 01, Programma 11, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023.

Art. 38
(Finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale)

1. Il presente articolo garantisce la copertura degli oneri ai fini dell'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale all'operatore Trenitalia S.p.A., selezionato all'esito dell'istruttoria condotta dal Dipartimento Infrastrutture – Trasporti della Giunta regionale nel rispetto delle previsioni del Reg. (CE) n. 1370/2007 e della disciplina statale vigente in materia di servizio di trasporto pubblico locale.
2. L'affidamento del servizio di cui al comma 1, per il periodo di validità del contratto compreso tra il 1° dicembre 2023 ed il 30 novembre 2033, determina una previsione di

spesa complessiva di euro 686.177.593,90, inclusa IVA al dieci per cento, la cui copertura è assicurata nelle seguenti modalità:

a) per il triennio 2023-2025, alla copertura della spesa prevista, quantificata in euro 4.868.569,04 per l'esercizio 2023, in euro 62.700.000,00 per l'esercizio 2024 ed in euro 62.700.000,00 per l'esercizio 2025, si provvede con le risorse stanziate e disponibili alla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti), sui competenti capitoli di parte spesa 181510.4 e 181512.6, del bilancio regionale di previsione 2023-2025, esercizi 2023, 2024 e 2025;
b) per gli esercizi successivi al 2025, gli stanziamenti annui per la copertura della spesa prevista pari, rispettivamente, ad euro 70.220.087,35 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 e ad euro 64.368.413,41 per l'anno 2033, sono iscritti, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, con le rispettive leggi di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, nell'ambito della Missione 10, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale, assicurando il rispetto degli equilibri di bilancio.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera b), per gli importi ivi indicati, costituisce vincolo continuativo di spesa per il bilancio regionale relativamente alle annualità dal 2026 al 2033.
4. La Giunta regionale e il Dipartimento Infrastrutture – Trasporti adottano tutti gli atti necessari ai fini dell'affidamento del servizio di cui al presente articolo.

Art. 39
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

****

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/11 del 17.10.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 24/10/2023 16:34
Seriale Certificato: 86
Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025
TI Trust Technologies QTSP CA

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 25/10/2023 13:05:20

AM/VT/pf